nel processo di ratifica

Accordo intercantonale sulle attività scolastiche in ambito ospedaliero (Accordo intercantonale sulla scuola in ospedale, AASO)

del 28 ottobre 2022

I Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

¹L'accordo disciplina l'indennizzo delle attività scolastiche svolte negli ospedali (scuola in ospedale) tra i Cantoni aderenti all'accordo.

²Si applica alle attività nell'ambito della scuola dell'obbligo di cui si avvalgono gli allievi ricoverati in ospedali al di fuori del Cantone nel quale devono assolvere il loro obbligo scolastico.

³Si applica alle attività di formazione generale del livello secondario II di cui si avvalgono gli allievi ricoverati in ospedali al di fuori del loro Cantone di domicilio.

⁴Gli accordi intercantonali che disciplinano la corresponsabilità o il cofinanziamento delle scuole in ospedale oppure gli indennizzi non regolamentati dal presente accordo per usufruire delle attività proposte da una scuola in ospedale prevalgono sul presente accordo. Questa disposizione si applica a condizione che l'indennizzo finanziario delle attività corrisponda almeno agli importi definiti nell'allegato.

Art. 2 Principio

Le scuole in ospedale provvedono a una sufficiente formazione scolastica e favoriscono, ove possibile, il reinserimento degli allievi ricoverati nella classe o nella scuola di appartenenza; a tal fine assicurano un appropriato scambio con il rispettivo docente di classe o della disciplina in questione della scuola di appartenenza.

II Attività, contributi e impegno a versare contributi

Art. 3 Attività scolastiche

¹Le attività scolastiche nell'ambito della scuola dell'obbligo

- a. si orientano ai piani di studio per l'insegnamento in classe della scuola dell'obbligo e
- b. offrono buone condizioni quadro per una sufficiente formazione individualizzata degli allievi in questione nella lingua del loro Cantone di provenienza.

²Le attività scolastiche nell'ambito del livello secondario II

- a. si impegnano per assicurare il livello di formazione nelle discipline di formazione generale secondo il piano di studio applicabile all'allievo in questione e
- b. offrono buone condizioni quadro per una sufficiente formazione individualizzata degli allievi in questione nella lingua del loro Cantone di provenienza.

³Le attività che non rispondono alle attività scolastiche di cui ai capoversi 1 e 2 come pure i costi del vitto, dell'alloggio e dei trattamenti medici degli allievi ricoverati non fanno parte dell'indennizzo ai sensi del presente accordo.

Art. 4 Allegato

¹L'allegato all'accordo definisce

- a. quali attività scolastiche proposte nei diversi ospedali rientrano nel campo d'applicazione dell'accordo,
- b. quale indennizzo i Cantoni debitori devono versare agli ospedali situati al di fuori del loro territorio per le attività scolastiche utilizzate individualmente,

- c. di quali attività i Cantoni intendono beneficiare e
- d. quali sono le condizioni poste dai Cantoni per concedere l'aiuto finanziario per le attività del livello secondario II.

²I Cantoni di accoglienza possono notificare al segretariato le attività che rientrano nel campo d'applicazione del presente accordo affinché possano essere inserite nell'elenco di cui al capoverso 1, purché siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3.

³I Cantoni di accoglienza assicurano che le attività scolastiche notificate adempiano i criteri di qualità applicabili agli istituti di formazione e che i docenti impiegati possiedano le necessarie qualifiche.

Art. 5 Contributi

¹I Cantoni di accoglienza fissano i contributi accordati alle attività scolastiche indicate nell'allegato.

²Al riguardo tengono conto dei seguenti principi:

- a. l'indennizzo è stabilito sotto forma di contributo forfettario orario;
- b. l'indennizzo copre esclusivamente i costi delle attività scolastiche (costi del personale e d'esercizio);
- c. gli importi dei contributi forfettari accordati per gli allievi non scolarizzati nel Cantone non possono essere superiori a quelli versati per gli allievi che assolvono il loro obbligo scolastico nel Cantone di accoglienza, rispettivamente a quelli versati per gli allievi del livello secondario II che risiedono nel Cantone di accoglienza.

³I contributi sono validi per due anni scolastici.

Art. 6 Cantoni debitori

¹Il Cantone debitore nell'ambito della scuola dell'obbligo è quello nel quale l'allievo ricoverato in ospedale ha la propria dimora secondo il diritto scolastico. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal rispettivo diritto cantonale applicabile.

²Il Cantone debitore nell'ambito del livello secondario II è quello nel quale l'allievo ricoverato ha il domicilio secondo il diritto che regola le borse di studio. La ripartizione interna al Cantone o la rifatturazione dei contributi è retta dal rispettivo diritto cantonale applicabile.

³Per le attività del livello secondario II, il Cantone può subordinare l'aiuto finanziario all'adempimento di determinate condizioni.

⁴All'impegno a versare contributi si applica un periodo d'attesa di sette giorni dal ricovero. Il periodo d'attesa non si applica se la durata complessiva della degenza in ospedale è di almeno due settimane. Se si cambia ospedale e/o in caso di ricoveri ripetuti per la stessa malattia il periodo d'attesa non viene ricalcolato.

III Parità di trattamento

Art. 7 Trattamento degli allievi provenienti dai Cantoni che si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

Le scuole in ospedale garantiscono agli allievi ricoverati, il cui Cantone di dimora o di domicilio secondo il diritto scolastico ha dichiarato la propria disponibilità a versare il contributo finanziario, lo stesso stato giuridico di quello degli allievi ricoverati provenienti dal Cantone di accoglienza.

Art. 8 Trattamento degli allievi provenienti da Cantoni che non si sono dichiarati disponibili a versare il contributo finanziario

¹Gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica non hanno diritto alla parità di trattamento in merito alla frequenza delle attività.

²Gli allievi ricoverati provenienti da Cantoni che non hanno dichiarato la propria disponibilità a versare un contributo finanziario per una determinata attività scolastica possono frequentare l'attività in questione solo se il Cantone debitore ha precedentemente garantito l'assunzione dei costi. In tal caso la

scuola in ospedale chiede al Cantone debitore un indennizzo che corrisponda almeno all'indennizzo di cui all'articolo 5.

IV Esecuzione

Art. 9 Segretariato

¹Il Segretariato generale della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume le funzioni di segretariato dell'accordo.

²I suoi compiti sono segnatamente

- a. informare i Cantoni aderenti all'accordo,
- b. coordinare e
- c. disciplinare le questioni relative all'esecuzione e alla procedura sotto forma di direttive.

Art. 10 Procedura di attribuzione dei contributi

Il Cantone di accoglienza designa l'ufficio di pagamento per ogni attività scolastica e nelle sue basi giuridiche disciplina le condizioni della frequenza di un'attività scolastica nella scuola in ospedale.

Art. 11 Modifica dell'allegato

¹Una modifica dell'allegato (elenco delle attività) è possibile all'inizio di ogni anno scolastico.

²Le attività nuove o modificate sono inserite nell'elenco se sono state notificate al segretariato due mesi prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno scolastico.

³Un'eventuale modifica della disponibilità a versare un contributo finanziario o, nel caso del livello secondario II, delle condizioni correlate deve essere comunicata al segretariato due mesi prima dello scadere del termine di modifica del precedente anno scolastico.

Art. 12 Spese legate all'esecuzione dell'accordo

Le spese del segretariato attinenti all'esecuzione del presente accordo sono a carico dei Cantoni aderenti all'accordo in proporzione alla loro popolazione totale. Sono fatturate loro annualmente.

V Disposizioni finali

Art. 13 Risoluzione delle controversie

¹Le controversie derivanti dal presente accordo sono rette dalla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alla convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri¹.

²Laddove la controversia non possa essere risolta, il Tribunale federale decide, su azione, secondo l'articolo 120 capoverso 1 lettera b della legge sul Tribunale federale².

Art. 14 Adesioni

L'adesione al presente accordo deve essere dichiarata al Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Art. 15 Entrata in vigore

¹Il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione pone in vigore l'accordo quando vi hanno aderito almeno sei Cantoni.

²L'entrata in vigore dell'accordo deve essere comunicata alla Confederazione.

Onvenzione quadro del 24 giugno 2005 per la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri (convenzione quadro, CQI)

² Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF); RS 173.110

Art. 16 Disdetta

L'accordo può essere disdetto con una comunicazione scritta indirizzata al segretariato con effetto dal 31 luglio rispettando un preavviso di due anni, ma la prima volta al più presto cinque anni dopo l'adesione.

Art. 17 Durata degli obblighi in caso di disdetta dell'accordo

Se un Cantone ha revocato la sua disponibilità a versare un contributo finanziario oppure ha disdetto l'accordo, gli obblighi assunti sulla base del presente accordo per gli allievi ricoverati al momento dell'uscita del Cantone dall'accordo rimangono in essere fino alle dimissioni dell'allievo dall'ospedale.

Art. 18 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo sulla base della propria legislazione. Ha gli stessi diritti e doveri delle altre parti all'accordo.

Delémont, 28 ottobre 2022

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione:

La presidente Silvia Steiner

La segretaria generale Susanne Hardmeier